

Operativo il credito d'imposta

Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia; nuovo codice tributo per compensazione in F24

al Sud con le regole dell'Agenzia

di MARCO DE SANTIS

Consulente del lavoro in Roma

Il Dl. 70/2011, all'articolo 2, introduce la disciplina per l'accesso da parte dei datori di lavoro alla fruizione di un credito di imposta per nuove assunzioni nei territori del Mezzogiorno.

Le predette nuove assunzioni devono essere effettuate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del Dl. 70/2011, vale a dire nel periodo 14 maggio 2011-13 maggio 2013.

Successivamente, sono stati diramati ulteriori documenti contenenti le modalità per la richiesta e la fruizione del credito di imposta:

- Il Decreto 24.5.2012 che fissa le regole di richiesta e determina le disponibilità economiche per ogni Regione interessata;
- Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 132876/2012 con il quale sono regolamentate le modalità di utilizzo del credito di imposta;
- La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 88/2012 che istituisce uno specifico codice tributo per l'utilizzo del credito in compensazione nel modello F24.

Tipologia di aziende

Sono destinatari del credito di imposta tutti i datori di lavoro a esclusione dello Stato, Enti Pubblici (art. 74 Tuir) e delle persone fisiche non esercenti attività d'impresa né arti e professioni.

Tipologia di lavoratori

Le assunzioni che permettono al datore di lavoro di accedere alla fruizione del credito di imposta sono quelle relative ai lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati" ai sensi degli art. 18 e 19 del Regolamento Ce 800/2008.

A tale riguardo l'esatta individuazione del requisito soggettivo avviene secondo i criteri riportati in tabella:

Lavoratori svantaggiati

- 1) lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- 2) lavoratori privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
- 3) lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età
- 4) lavoratori che vivano soli con una o più persone a carico

5) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da elevato tasso di disparità uomo-donna (art. 3, comma 2, lett. e) del Decreto interministeriale 24.05.2012);

6) lavoratori membri di una minoranza nazionale con specifiche caratteristiche (art. 3, comma 2, lett. f) del Decreto interministeriale 24/05/2012);

Lavoratori molto svantaggiati

1) lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.

Territori interessati

Il credito di imposta può essere utilizzato esclusivamente per le assunzioni di personale da impiegare nelle regioni del Mezzogiorno.

Si considerano appartenenti al Mezzogiorno le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia.

Tipologia di contratto

La nuova assunzione deve avvenire a tempo indeterminato.

Nessuna altra tipologia è ammessa per l'accesso al credito di imposta.

È possibile tuttavia siglare un contratto a tempo inde-

terminato nella formula part time.

In questo caso la misura dello sgravio andrà proporzionalmente ridotta sulla base delle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

Incremento occupazionale

Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori

con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.

Il concetto di "numero di lavoratori a tempo indeterminato" è stato specificato nel Decreto 24 maggio 2012 e pertanto, si utilizza il concetto comunitario di numero di

unità di lavoro-anno (Ula) ovvero il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di Ula.

L'incremento occupazionale, è bene precisare, deve essere soddisfatto sia con riferimento al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabi-

INDIVIDUAZIONE DELL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE

Esempio A

Ipotizziamo che un datore di lavoro abbia assunto un lavoratore svantaggiato in data 1° aprile 2012.

La prima operazione da compiere, al fine di verificare se tale assunzione costituisca o meno un incremento occupazionale, è quella di calcolare la media occupazionale dei 12 mesi precedenti l'assunzione stessa:

Mese	Dipendenti a Tempo indeterminato	Mese	Dipendenti a Tempo indeterminato
Aprile	12	Ottobre	14
Maggio	12	Novembre	14
Giugno	13	Dicembre	18
Luglio	13	Gennaio	18
Agosto	16	Febbraio	17
Settembre	16	Marzo	16

La media dei lavoratori a tempo indeterminato è pari a 14,92.

All'atto dell'assunzione (1.04.2012) il numero di lavoratori a tempo indeterminato diventa pari a 17 unità. L'incremento occupazionale, rispetto alla media degli ultimi 12 mesi precedenti, è pertanto di 2 unità. Il datore di lavoro potrà pertanto fruire del credito di imposta in relazione, chiaramente, all'unica nuova assunzione registrata.

Esempio B

Ipotizziamo che un datore di lavoro abbia assunto un lavoratore svantaggiato in data 1° aprile 2012.

La prima operazione da compiere, al fine di verificare se tale assunzione costituisca o meno un incremento occupazionale, è quella di calcolare la media occupazionale dei 12 mesi precedenti l'assunzione stessa:

Mese	Dipendenti a Tempo indeterminato	Mese	Dipendenti a Tempo indeterminato
Aprile	16	Ottobre	11
Maggio	16	Novembre	11
Giugno	15	Dicembre	9
Luglio	14	Gennaio	9
Agosto	14	Febbraio	9
Settembre	13	Marzo	9

La media dei lavoratori a tempo indeterminato è pari a 12,17.

All'atto dell'assunzione (1.04.2012) il numero di lavoratori a tempo indeterminato diventa pari a 10 unità. Rispetto alla media registrata nei 12 mesi precedenti l'assunzione, non si registra pertanto alcun incremento occupazionale tale da consentire al datore di lavoro di poter accedere al credito di imposta.

MANTENIMENTO DELL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE

Esempio A1

Ai fini del mantenimento del diritto al credito d'imposta, il datore di lavoro dovrà accertarsi che in ogni mese successivo alla nuova assunzione si mantenga l'incremento occupazionale registrato al momento dell'avvio del nuovo rapporto.

Riprendendo il precedente esempio A ipotizziamo che nel mese di maggio 2012 il numero di lavoratori a tempo indeterminato scenda a 16.

Tenuto conto che la media registrata nei 12 mesi precedenti l'assunzione era pari a 14,92, l'incremento occupazionale è stato ancora mantenuto dal datore di lavoro che pertanto conserva il credito di imposta.

Diversamente, qualora il numero dei lavoratori a tempo indeterminato dovesse scendere nel mese di giugno a 13 unità, in tal caso non si registrerebbe alcun incremento e il credito di imposta non potrebbe essere, pertanto, più fruito.

limento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro.

Casi Particolari

Società controllate/collegate

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Datori di lavoro neocostituiti

Ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. Lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

Misura del credito di imposta

Il credito di imposta è quantificato nella misura del 50% del costo salariale di ogni

soggetto assunto in incremento della base occupazionale.

Il concetto di costo salariale da prendere a riferimento, come precisato dal decreto legge n. 70 del 2001, è composto:

- dalla retribuzione lorda, prima delle imposte;
- dai contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- dai contributi assistenziali per figli e familiari.

Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo di riferimento (12 mesi precedenti l'assunzione).

Durata del credito di imposta

Il credito di imposta può essere fruito dal datore di lavoro per i seguenti periodi temporali successivi all'assunzione:

- 12 mesi nel caso di assunzione di lavoratori "svantaggiati";
- 24 mesi nel caso di assunzione di lavoratori "molto svantaggiati";

La procedura di richiesta

La procedura prevista per il riconoscimento del diritto al credito di imposta inizia con la presentazione di una apposita istanza alle Regioni interessate.

A tale riguardo, pertanto, ogni Regione ha avuto a disposizione un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl n. 70/2011 al fine di stabilire le modalità e le procedure per la concessione del credito di imposta. Nel provvedimento della Regione è stato innanzitutto fissato un primo termine per la presentazione delle istanze relative alle assunzioni effettuate dal 14 maggio 2011 fino alla data di pubblicazione del decreto 24 maggio 2012 (avvenuta in data 1^o giugno 2012).

La Regione, a seguito della ricezione della domanda, e compiuta una verifica amministrativa finalizzata al rispetto dei requisiti necessari, ha un termine di 30 giorni dalla data ultima stabilita per la presentazione dell'istanza per definire la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi all'utilizzo del credito di imposta (l'ammissione avviene seguendo un criterio cronologico di pre-

sentazione dell'istanza tenuto conto dei limiti dei fondi stanziati).

La Regione, infine, comunica ai soggetti ammessi l'esito della procedura amministrativa. I datori di lavoro soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione di accoglimento hanno la possibilità di utilizzare il credito di imposta riconosciuto.

Allo stesso modo la Regione comunica (tramite flusso telematico con sistema Siatel v2.0-Puntofisco) l'elenco dei soggetti beneficiari all'Agenzia delle Entrate al fine del controllo degli utilizzi del credito.

Dichiarazione dei redditi

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro 2 anni dalla data di assunzione.

Non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'Irap.

Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

LA COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24

Dopo aver ottenuto l'accoglimento della domanda di fruizione del credito di imposta, ed entro 2 anni dall'assunzione, il datore di lavoro può procedere al suo utilizzo mediante compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 241/97. Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 132876/2012 a tale riguardo, ha precisato che il modello F24 recante la compensazione deve essere presentato esclusivamente all'agente della riscossione presso il quale il beneficiario è intestatario del conto fiscale, di cui al Dm 28 dicembre 1993, n. 567. Al fine di consentire un controllo più efficace e di evitare abusi l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli agenti di riscossione i dati dei soggetti beneficiari ricevuti dalla Regione. Per la compilazione del modello F24 dovranno, invece, essere seguite le istruzioni fornite dalla risoluzione Ag. E.

88/2012 con la quale è stato istituito il codice tributo "3885" denominato "Credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno - art. 2, dl 70/2011".

Il credito dovrà essere esposto nella sezione "Regioni" in corrispondenza della colonna "importi a credito compensati".

Codice della Regione da indicare nel modello F24

Abruzzo (01)	Molise (12)
Basilicata (02)	Puglia (14)
Calabria (04)	Sardegna (15)
Campania (05)	Sicilia (16)

Il campo "Anno di riferimento" dovrà invece essere valorizzato con l'anno in cui è concesso il credito di imposta.

IL MODELLO F24 SI COMPILA COSÌ

Esempio A2

Ipotizzando che il datore di lavoro abbia assunto una nuova risorsa in Calabria e che utilizzi un ammontare di credito di imposta per euro 400,00 provvederà a compilare il modello F24 nelle seguenti modalità:

IMPOSTE DIRETTE - IVA				
codice tributo	denominazione tributo/ aliquota/ mese/ anno	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito (compensati)
			116,87	
RITENUTE ALLA FONTE				
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				
codice ufficio	codice anno			
TOTALE			A	B
				SALDO (A-B)

IMPOSTE DIRETTE - IVA				
codice tributo	denominazione tributo/ aliquota/ mese/ anno	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito (compensati)
				400,00
TOTALE			E	F
				SALDO (E-F)

L'ESEMPIO

Il versamento da effettuare risulta pertanto pari a euro 116,87.